

D.L. 2 marzo 1987, n. 57 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della [L. 29 gennaio 1986, n. 23](#) ⁽²⁾, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n. 51 e convertito in legge, con modificazioni, nella [L. 22 aprile 1987, n. 158](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 1987, n. 98), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

⁽²⁾ Riportata al n. H/LVIII.

⁽³⁾ Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della [Costituzione](#);

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 28;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#);

Vista la [legge 29 gennaio 1986, n. 23](#);

Vista la [legge 9 agosto 1978, n. 463](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per definire alcuni aspetti del rapporto di pubblico impiego dei ricercatori universitari, che richiedono un'immediata disciplina, e per far fronte alle obiettive esigenze di funzionalità delle Università, anche mediante la sollecita attuazione del disposto dell'articolo 29, comma 2, della [legge 29 gennaio 1986, n. 23](#), in materia di organici del personale tecnico ed amministrativo, nonché, nel settore della scuola, per assicurare il pieno funzionamento dei servizi amministrativi mediante la previsione di graduatorie permanenti ed aggiornabili per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Emana il seguente decreto:

1. Incompatibilità e regime di impegno.

1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria, o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto dall'articolo 32 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#) ⁽⁴⁾, è portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore ⁽⁵⁾. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga il rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza ^(4/cost).

4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#) ⁽⁴⁾.

5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#) ⁽⁴⁾.

5-bis. Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sanate tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dall'articolo 34 del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382 ⁽⁴⁾, anche se oggetto di diffida di cui all'articolo 15 del decreto medesimo ⁽⁶⁾.

5-ter. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai ricercatori confermati dichiarati decaduti, per incompatibilità con l'esercizio di attività professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi ⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

⁽⁵⁾ Periodo così sostituito dalla [legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158](#).

^(4/cost) La Corte costituzionale, con [ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 384](#) (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del [D.L. 2 marzo 1987, n. 57](#) convertito, con modificazioni, nella [legge 22 aprile 1987, n. 158](#), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

⁽⁴⁾ Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

⁽⁴⁾ Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

⁽⁴⁾ Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158](#).

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158](#).

2. Trattamento economico.

1. Il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definito di pari anzianità.

2. Per i ricercatori universitari confermati, che optino per il regime a tempo pieno, il trattamento economico è pari al 70 per cento di quello spettante al professore universitario della seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#) ⁽⁴⁾, e successive modificazioni.

3. La nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori confermati non modifica i compiti come definiti dal primo e secondo comma dell'articolo 32 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#) ⁽⁴⁾.

4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1° novembre 1987 ⁽⁷⁾.

[\(4\)](#) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

[\(4\)](#) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

[\(7\)](#) Così sostituito dalla [legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158](#). Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 23, [L. 28 dicembre 2001, n. 448](#).

2-bis. Ricercatori astronomi e geofisici.

1. Ai ricercatori astronomi e geofisici, di cui all'articolo 39, quarto comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163](#) ⁽⁴⁾, fermo restando il regime delle incompatibilità connesso al loro stato giuridico, con la conferma in ruolo sono attribuiti il trattamento e la progressione economica ed il trattamento di previdenza e di quiescenza previsti per i ricercatori confermati a tempo pieno ⁽⁸⁾.

[\(4\)](#) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

[\(8\)](#) Aggiunto dalla [legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158](#).

2-ter. Assistenti universitari del ruolo ad esaurimento.

1. Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento possono optare tra il regime di impegno a tempo pieno e quello a tempo definito previsto per i ricercatori confermati.

2. Nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo pieno si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del precedente articolo 1.

3. Il trattamento economico è quello previsto dal precedente articolo 2 per i ricercatori universitari a tempo pieno e a tempo definito.

4. È abrogato il quarto comma dell'articolo 12 del [decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580](#) ^(8/a), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 1973, n. 766](#) ⁽⁸⁾.

[\(8/a\)](#) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

[\(8\)](#) Aggiunto dalla [legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158](#).

3. Organico del ruolo dei ricercatori.

1. Nei primi quattro anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti e messi a concorso, anche in soprannumero da riassorbire, 1.000 posti di ricercatore per ciascuno dei primi tre anni e 500 posti per l'anno successivo, oltre quelli previsti dall'articolo 30, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#) ^(8/a), per concorsi liberi, non ancora banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali posti sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le università. Su parere vincolante del senato accademico,

le università destinano i posti ad esse assegnati alle diverse aree disciplinari, tenendo conto delle esigenze di riequilibrio fra i vari settori.

2. [I posti di ricercatore, anche se conseguenti ad inquadramenti in soprannumero, che si rendono vacanti, sono riassorbiti allorché nella facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatore ecceda il numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti. Sono comunque esclusi dal riassorbimento i posti di ricercatore istituiti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#) ^(8/a), e destinati a concorsi liberi] ^(8/b).

3. I posti non riassorbiti ai sensi del comma 2 sono immediatamente disponibili presso le medesime facoltà nelle quali si verifica la vacanza ^(8/c).

[\(8/a\)](#) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

[\(8/a\)](#) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

[\(8/b\)](#) Comma abrogato dall'art. 2, [D.L. 21 aprile 1995, n. 120](#).

[\(8/c\)](#) Così sostituito dalla [legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158](#). Vedi, anche, l'art. 1, comma 5, [L. 14 gennaio 1999, n. 4](#).

4. Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato.

1. Il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#) ^(8/a), e sospeso fino all'anno accademico 1991-92, e comunque fino al compimento di due tornate di concorsi a posti di professore associato successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le prime due tornate dei concorsi a posti di professore associato di cui al comma 1, banditi con frequenza biennale ad anni alterni rispetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono messi a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti, fino ad un massimo di 5.000 posti e non più di 2.500 per la prima tornata, nonché la metà dei posti della dotazione aggiuntiva di cui all'articolo 20, secondo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#), non ancora messi a concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I posti della dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ^(8/d).

4. Per ciascuna delle prime due tornate la metà dei posti di professore associato messi a concorso è attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti ^(8/c).

[\(8/a\)](#) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

[\(8/d\)](#) Comma così sostituito dall'art. 2, [L. 24 maggio 1989, n. 204](#).

[\(8/c\)](#) Così sostituito dalla [legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158](#). Vedi, anche, l'art. 1, comma 5, [L. 14 gennaio 1999, n. 4](#).

5. Determinazione dei contingenti di posti di organico del personale tecnico ed amministrativo delle università.

1. Per il completamento della previsione programmatica contenuta nell'articolo 29, comma 2, della [legge 29 gennaio 1986, n. 23](#) ⁽⁹⁾, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a determinare e a ripartire fra le università, ivi compresi gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nel rispetto del limite massimo di 7.000 posti da realizzarsi nel quadriennio 1987-1990 e degli specifici accantonamenti finanziari previsti per ciascuno dei quattro anni, i contingenti di posti di organico da portare in aumento per ciascuno dei predetti anni. Tale ripartizione avviene nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della [legge 29 gennaio 1986, n. 23](#) ⁽¹⁰⁾.

2. La spesa annua derivante dall'attuazione del comma 1 è valutata, a regime, in lire 150 miliardi.

3. All'onere di lire 88,7 miliardi relativo all'anno 1987 e di lire 148,7 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Norme per il personale tecnico ed amministrativo delle università».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[\(9\)](#) Riportata al n. H/LVIII.

[\(10\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158](#).

6. Graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole.

1. Le graduatorie per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, relative all'anno scolastico 1986-87, assumono carattere permanente e sono aggiornabili, ogni biennio, sulla base delle nuove domande e a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.

2. I nuovi aspiranti devono possedere i titoli di studio prescritti dal [decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588](#).

3. Con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono emanate le disposizioni applicative, anche ai fini della determinazione delle corrispondenze tra i preesistenti ruoli ed i nuovi profili professionali.

6-bis. Requisiti per l'accesso ai concorsi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze rese permanenti ai sensi del precedente articolo 6, ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari previsti dagli articoli 9 e 10 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420](#) ⁽¹¹⁾, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base del titolo di studio a suo tempo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto dal [decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588](#), per i suddetti profili professionali ⁽¹²⁾.

[\(11\)](#) Riportato al n. A/LXVII.

[\(12\)](#) Aggiunto dalla [legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158](#).

7. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dagli articoli 2, 2-bis e 2-ter, valutato per l'anno 1987 in lire 23 miliardi e per gli anni 1988 e 1989 rispettivamente in lire 136 miliardi e in lire 151 miliardi, si provvede, quanto a lire 23 miliardi per il 1987 mediante corrispondente riduzione del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario, quanto a lire 50 miliardi per il 1988 e a lire 65 miliardi per il 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento «Stato giuridico dei ricercatori universitari»; quanto a lire 86 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, parzialmente utilizzando la quota parte dell'accantonamento «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo», e, per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 6856, parzialmente utilizzando la quota parte dell'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

2. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1987, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽¹³⁾.

[\(13\)](#) Così sostituito dalla [legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158](#).